

**L.R. 28 dicembre 2023, n. 21:** “Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994” – Oggetto assembleare n. 7377/2023

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall’Aula in data 20 dicembre 2023**

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Con il presente progetto di legge si intende aggiornare, innovare e rendere più organica la disciplina regionale in materia di promozione culturale oggi dettata dalla L.R. n. 37 del 22 agosto 1994, di cui si propone l'abrogazione. Il complesso delle norme contenute nel progetto di legge si propone inoltre, di razionalizzare e semplificare la normativa oggi vigente, anche al fine di creare un *corpus* normativo che sia funzionale al perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

L'attuazione del presente progetto di legge comporterà oneri solo a decorre dall'esercizio 2024, la cui copertura finanziaria è assicurata con le modalità previste all'art. 9 relativo alla norma finanziaria.

Diversamente dalla struttura della L.R. n. 37/1994, il presente progetto di legge inserisce articoli specificamente dedicati, in primo luogo alla definizione delle "attività di promozione culturale", andando in tal modo a delineare in maniera più puntuale il campo di applicazione degli interventi in materia; in secondo luogo, vengono definite le funzioni spettanti alla Regione e quelle di competenza degli Enti locali, in modo tale che l'individuazione delle rispettive competenze favorisca una più intensa collaborazione interistituzionale.

### **Titolo I – Disposizioni generali.**

**Art. 1** – Vengono esplicitati i principi regolatori della materia e le finalità generali che si intendono perseguire con il presente progetto di legge.

**Art. 2** – L'articolo definisce cosa si intende per "attività di promozione culturale" e determina la portata applicativa della legge, individuando i settori di intervento. Le azioni di sostegno saranno rivolte ad eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico. La promozione culturale ricomprende inoltre tutte quelle attività finalizzate a divulgare la storia e le tradizioni regionali, che promuovano la creatività artistica e letteraria, anche valorizzando forme espressive innovative e contemporanee.

**Art. 3** – Individua le funzioni della Regione in materia di promozione delle attività culturali, nel rispetto della normativa nazionale. Alla Regione competono infatti sia attività di programmazione e indirizzo sia specifiche azioni di intervento diretto o indiretto. Il progetto di legge prevede infatti che

la Regione possa intervenire direttamente in campo culturale, attuando propri progetti di promozione culturale o agendo in sinergia con soggetti pubblici o privati. A tal fine l'ente può decidere di attivare uno o più degli strumenti previsti dal successivo articolo 6, ovvero procedere alla sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni, nonché fare ricorso all'amministrazione condivisa. La Regione può inoltre agire tramite un sostegno indiretto a favore dei progetti di promozione culturale, il quale si attua principalmente tramite l'erogazione di contributi agli operatori del settore, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale, previo espletamento delle procedure.

**Art. 4** – Individua le funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni in materia; emerge in primo luogo l'attività collaborazione tra Enti locali che ha principalmente l'obiettivo di migliorare il funzionamento complessivo del circuito culturale, in un'ottica che tende al potenziamento di una programmazione coordinata delle azioni di Regione e Comuni.

## **Titolo II – Programmazione e strumenti attuativi**

**Art. 5** – La programmazione delle attività si realizza innanzitutto attraverso l'adozione di un programma pluriennale, di regola triennale, che individua le priorità e le strategie di intervento in materia di promozione culturale. Il programma viene approvato dall'Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta e resta in vigore fino all'approvazione del successivo programma.

**Art. 6** – L'articolo individua le modalità di attuazioni degli interventi previsti dalla presente legge. In particolare, nell'ambito della promozione culturale è possibile ricorrere sia ad un intervento diretto da parte della Regione, che ricomprende anche il ricorso ad intese istituzionali, accordi con altre pubbliche amministrazioni, nonché la stipulazione di convenzioni con soggetti privati, anche ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore e ad attività di amministrazione condivisa. In parallelo la Regione può realizzare un intervento indiretto in materia di promozione culturale che si concretizza principalmente nella concessione di contributi di parte corrente a soggetti organizzatori di progetti di promozione culturale svolti prevalentemente sul territorio regionale. Inoltre, è possibile predisporre interventi specifici per sostenere progetti che promuovono all'estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione. Infine, la legge prevede la possibilità di destinare contributi per spese di investimento dirette alla realizzazione, al restauro, al recupero, all'adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche

energetica, di spazi aperti al pubblico destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale; nel caso di concessione di contributi la Giunta regionale provvederà con propri atti ad individuare preventivamente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. L'articolo prevede inoltre che, per l'attuazione della presente legge, potranno essere acquisiti e sviluppati studi e ricerche, si potrà procedere ad attività di divulgazione, diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi e si potranno conferire incarichi tecnico-specialistici a supposto delle attività di valutazione nell'ambito delle procedure selettive che dovessero essere indette.

**Art. 7** – Vengono infine individuati in maniera chiara i soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei contributi, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

**Titolo III – Disposizioni finanziarie e finali**

**Art. 8** – È prevista la clausola valutativa che consente all'Assemblea Legislativa di esercitare un controllo sull'attuazione della presente legge e di valutarne i risultati.

**Art. 9** – La norma finanziaria prevede che per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 alla copertura degli oneri – nel limite massimo di 3.800.000,00 di euro per ogni annualità - derivanti dall'attuazione della presente, si farà fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. L'accantonamento a fondo speciale è proposto in sola parte corrente in quanto per gli esercizi 2024 e 2025 al momento attuale non si prevedono interventi a sostegno di investimenti. Per gli anni successivi al 2025 la Regione Emilia-Romagna provvederà al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2024	Pluriennale 2025
----------------	--------------------	------------------	------------------

Nuove o maggiori spese correnti		3.800.000,00	3.800.000,00
Nuove o maggiori spese investimento			
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>		3.800.000,00	3.800.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali		3.800.000,00	3.800.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>		3.800.000,00	3.800.000,00

**Art. 10** – Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge regionale n. 37/1994, ma ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata; anche il Programma pluriennale approvato ai sensi della Legge regionale n. 37/1994 rimarrà in vigore fino all’approvazione del programma adottato ai sensi dell’art. 5 della presente legge.

**Art. 11** - Si dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.